

Legge**istituente l'Azienda elettrica ticinese del 25 giugno 1958; modifica**

(del 5 giugno 2012)

**IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

visto il messaggio 21 settembre 2011 n. 6530 del Consiglio di Stato,

decreta:**I.**

La Legge istituente l'Azienda elettrica ticinese del 25 giugno 1958 è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 2

²Il rapporto di gestione, il conto annuale ed il rapporto dei revisori sono sottoposti per approvazione ogni anno al Gran Consiglio, il quale si pronuncia nel contempo anche sulla destinazione dell'utile e sullo scarico agli organi dell'Azienda.

Conto annuale

Art. 18 ¹Il conto annuale è allestito conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP FER.

²Il consiglio di amministrazione costituisce le riserve necessarie per un adeguato autofinanziamento degli investimenti e per coprire le perdite di esercizi sfavorevoli.

³Il consiglio di amministrazione riferisce annualmente sui criteri adottati per la costituzione o lo scioglimento delle riserve.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 5 giugno 2012

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **M. Foletti**Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 7 agosto 2012 n. 141)

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

I.**Decreto legislativo****concernente l'aggregazione dei Comuni di Cavigliano, Tegna e Verscio**

(del 5 giugno 2012)

**IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

– visto il messaggio 4 ottobre 2011 n. 6545 del Consiglio di Stato,

– visto il rapporto 23 maggio 2012 n. 6545R della Commissione speciale aggregazione di Comuni,

decreta:

Art. 1 È decretata l'aggregazione dei Comuni di Cavigliano, Tegna e Verscio in un nuovo Comune denominato Terre di Pedemonte, a far tempo dalla costituzione degli organi comunali.

Art. 2 Il nuovo Comune fa parte del distretto di Locarno ed è assegnato al Circolo della Melezza.

Art. 3 ¹Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi, compresi quelli patrimoniali, dei preesistenti Comuni.

²Per la destinazione dei patrimoni che risultassero legati o donati per fine specifico fanno stato le norme del Codice Civile Svizzero.

³La definizione dei rapporti patrimoniali in caso di contestazioni è devoluta al Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica.

Art. 4 ¹Il nuovo Comune è amministrato da un Municipio composto da 5 membri e da un Consiglio comunale composto da 25 membri.

²Le Commissioni del Consiglio comunale saranno inizialmente composte da 5 membri.

Art. 5 ¹Quale sostegno finanziario è stabilito il versamento di un contributo di fr. 2'000'000.-, destinato a consentire un miglioramento della situazione finanziaria di partenza del nuovo Comune.

²Il versamento sarà effettuato al nuovo Comune subito dopo l'entrata in funzione.

³L'aiuto straordinario vincola il nuovo Comune ad una gestione finanziaria rispettosa del principio del pareggio a medio termine del conto di gestione corrente (art. 3 del Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni).

⁴Il Municipio del nuovo Comune di Terre di Pedemonte presenterà al Consiglio di Stato un piano finanziario di prima legislatura che compri un indirizzo di gestione finanziaria compatibile con le effettive potenzialità del Comune; in particolare, l'evoluzione del debito pubblico dovrà essere sostenibile ed il capitale proprio rimanere positivo.

Art. 6 Nel limite delle sue competenze, il Consiglio di Stato è invitato a tener conto degli impegni assunti nel Rapporto alla Cittadinanza dell'agosto 2011, pag. 13 e seguenti.

Art. 7 Il contributo di livellamento verrà calcolato separatamente per ognuno degli attuali Comuni fintanto che saranno disponibili i dati sulle risorse fiscali degli stessi. Il moltiplicatore di imposta applicabile per il calcolo del contributo ai sensi combinati degli artt. 5 cpv. 1 e 7 cpv. 2 della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale sarà quello applicato dal nuovo Comune.

Art. 8 Il Consorzio intercomunale acqua potabile Tegna, Verscio, Cavigliano con sede a Verscio e la cui giurisdizione si estende unicamente ai Comuni aggregati, è sciolto automaticamente a far tempo dall'entrata in funzione del nuovo Comune. Quest'ultimo subentra nei diritti e negli obblighi del citato Consorzio.

Art. 9 Ai fini fiscali l'aggregazione esplica i suoi effetti a partire dal 1° gennaio successivo all'entrata in funzione del nuovo Comune, riservato il moltiplicatore di imposta comunale.

Art. 10 ¹Il Consiglio di Stato prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero ulteriormente necessari per perfezionare la procedura di aggregazione dei Comuni di Cavigliano, Tegna e Verscio.

³Si richiamano le disposizioni previste nella Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003.

Art. 11 Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto, unitamente al suo allegato di modifica di altre Leggi, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

II.

La Legge concernente le Circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti del 25 giugno 1803, è modificata come segue:

DISTRETTO DI LOCARNO

(...)

Circolo della Melezza: Centovalli, Terre di Pedemonte

Bellinzona, 5 giugno 2012

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **M. Foletti**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 7 agosto 2012 n. 142)

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello prescolastico e del livello elementare

(del 10 giugno 1999)

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

visti gli articoli 2, 4 e 6 dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993 (Accordo sul riconoscimento dei diplomi) e lo statuto della CDPE del 3 marzo 2005¹⁾,

decreta:

I. Disposizioni generali

Principio

Art. 1

I diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello prescolastico e/o del livello elementare, rilasciati o riconosciuti da uno o più cantoni, vengono riconosciuti dalla CDPE, se soddisfano le esigenze minime previste dal presente regolamento.

Campo di applicazione

Art. 2

Il presente regolamento si applica a diplomi d'insegnamento che

- a. attestano che la formazione è stata compiuta in una scuola universitaria,
- b. permettono ai loro titolari e alle loro titolari di insegnare sia nel livello prescolastico, sia nel livello elementare, o in entrambi i livelli, e
- c. permettono ai loro titolari e alle loro titolari di insegnare tutte le materie (generalisti) o una parte importante di esse (semigeneralisti).

¹⁾Revisione totale dello Statuto della CDPE del 3 marzo 2005

Nota: nel testo il termine «scuola universitaria» è da intendersi quale termine generale con cui sono designate le università, i politecnici federali e le scuole universitarie professionali, ivi incluse le alte scuole pedagogiche.